



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato D.lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65 di Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni,

VISTO l'art. 2, commi 3 e 4 del già citato decreto legislativo n.65/2017, il quale prevede che i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

VISTO il D. M. n. 378 del 9 maggio 2018, che disciplina i requisiti richiesti per l'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia,

VISTA l'istanza prot. n.13459 del 24 maggio 2022 presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi del D. Lgs. 65/2017, acquisito nel Regno Unito, Paese non appartenente all'Unione Europea dalla Prof.ssa **Serena NICOLSI**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA la dichiarazione di valore in loco con la quale in data 23/03/2022, il Consolato Generale d'Italia in Londra, dichiara che il titolo di formazione indicato nel dispositivo, conferisce all'interessata la possibilità di esercitare la professione regolamentata di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia – Fascia di età 0- 3 anni;

VISTO l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

ACCERTATO che, nelle more della definizione del livello linguistico richiesto per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, il livello di competenza linguistica è equiparato a quello attualmente previsto per gli insegnanti di scuola dell'infanzia, come indicato nella nota ministeriale prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013 che qui si richiama;

CONSIDERATO che, l'interessata cittadina italiana, di madrelingua italiana è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica, essendo anche in possesso del diploma di laurea magistrale in "Processi educativi e formazione continua in età adulta" conseguito il 4 luglio 2011, presso l'Università degli studi di Torino - Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura e la composizione della formazione professionale conseguita

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari, della durata minima di almeno 3 o 4 anni nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

a) diploma di istruzione post secondario: Graduate Certificate in Early Years Initial Teacher Training (Certificato universitario di prima formazione all'insegnamento per l'infanzia abilitante) conseguito in data 02/07/2021 presso UNIVERSITY OF PORTSMOUTH (REGNO UNITO);

posseduto dalla cittadina Italiana Prof. **Serena NICOLOSI**, nata a CHIARI (ITALIA) il 01/01/1979, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo per l'esercizio della professione di **educatore dei servizi educativi per l'infanzia**, di cui all'art.2, commi 3 e 4, del già citato decreto legislativo n.65/2017.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per l'Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE

FABRIZIO MANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 D.P.R. 642 del 1972